

ALLEGATO "B"

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI
REALIZZATO SU SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAYS**

L'anno duemilaquindici, addì _____, del mese di _____, alle ore _____ presso la sede del Comune di Caselette, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

fra

il COMUNE di CASELETTE, di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", con sede in Caselette, Via Alpignano n. 48, cod. fisc. 01290670015, rappresentato dal Sindaco, Sig. BANCHIERI Pacifico,

e

il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, via/corso/piazza _____ n. _____, per conto proprio/in qualità di _____ della società _____, con sede in _____, P.IVA/Cod. Fisc. _____, di seguito denominato "Concessionario" o "Aggiudicatario";

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ si approvava il bando pubblico per l'individuazione del soggetto a cui concedere il chiosco di somministrazione bevande ed alimenti realizzato su suolo pubblico in Piazza Cays;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ veniva nominata la Commissione aggiudicatrice per la redazione della graduatoria delle domande di partecipazione al bando pervenute al Comune;

CHE con determinazione n. _____ del _____ si approvava il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità della convenzione.

1. Oggetto della convenzione è la concessione di porzione di suolo pubblico in Piazza Cays con l'insistente chiosco, adibito all'attività di somministrazione bevande ed alimenti.
2. Al Concessionario viene data in uso una superficie di suolo pubblico di mq. 152,00 con entrostante chiosco esistente nonché eventuali mq. _____ (massimo 70,00) per la realizzazione delle opere previste nel progetto di miglioramento e/o ampliamento o sostituzione presentato dal Concessionario stesso in fase di gara.
3. La Convenzione stabilisce le regole per l'uso dell'area e del chiosco, nonché dell'eventuale area aggiuntiva per la realizzazione delle migliorie e per la posa del dehors, secondo il progetto approvato con la citata determina.

ARTICOLO 2 – Progetto e autorizzazioni.

1. Il Concessionario è tenuto a presentare la SCIA commerciale ed il permesso di costruire o altro titolo o comunicazione edilizia se necessaria, in relazione all'eventuale progetto di miglioramenti o sostituzione della struttura.
2. La fine lavori per i miglioramenti o la sostituzione (e l'attivazione dell'attività, se questi comportassero la chiusura dell'attività in essere e non consentissero il subentro senza soluzione di continuità) dovranno essere dichiarate entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire se dovuto ovvero dalla data di presentazione di altro titolo edilizia. La SCIA per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere presentata presso il SUAP competente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine lavori, salvo comprovato motivo di impossibilità.

ARTICOLO 3 – Durata, subentro e revoca.

1. La presente convenzione avrà durata di quindici anni con decorrenza dal momento della sua sottoscrizione.
2. Non è prevista alcuna proroga della durata della concessione, né rinnovazione tacita.
3. Allo spirare del termine di concessione l'Amministrazione si riserva:
 - a) Di ordinare la rimozione di quanto realizzato, a carico del Concessionario e la rimessa in pristino dell'area, per superiori motivi di interesse pubblico;
 - b) In via ordinaria e salvo quanto previsto al punto a) precedente, di assegnare nuovamente in concessione l'area ed il fabbricato ivi insistente.
4. Sono ammissibili, senza limitazioni, subentri in capo alla titolarità della concessione, da parte di soggetti appartenenti all'impresa familiare concessionaria (art. 230 bis CC), qualora questa sia la forma giuridica del Concessionario. Non saranno ritenute ammissibili richieste di subentro di altri soggetti prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione della presente. Eventuali richieste di subentro potranno essere accettate, in deroga a tale ultima prescrizione, esclusivamente a causa di gravi motivi a carico dell'interessato o dei famigliari conviventi ovvero di fallimento, purché documentati da parte del cedente.
5. La concessione potrà in qualsiasi tempo revocata, per ragioni di interesse pubblico, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione concedente.
6. La concessione potrà altresì essere revocata per l'omessa manutenzione della struttura da parte del Concessionario, qualora essa risulti condotta in modo non decoroso o degradata, per uso improprio della stessa o quando abbia subito significative modificazioni rispetto al progetto; qualora vi sia stata inosservanza grave del progetto di nuova costruzione in sostituzione, se approvato.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 2, prorogabili unicamente dall'Amministrazione per gravi e documentati motivi, comporterà la decadenza dell'assegnazione. Il Comune si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.

ARTICOLO 4 – Disciplina, obblighi e costi.

1. Il Concessionario, si impegna, nell'ambito della gestione della struttura, anche nella gestione dei servizi igienici connessi (apertura, chiusura, fornitura della dotazioni igieniche e pulizia). I servizi igienici esistenti, connessi alla struttura, aperti al pubblico, appositamente segnalati e accessibili dall'esterno, dovranno essere resi accessibili anche a persone diversamente abili, con oneri a carico del Concessionario e devono essere diretti a soddisfare le esigenze dell'esercente e dei clienti, nonché fruitori dell'area circostante. La manutenzione, la pulizia, l'apertura-chiusura dei servizi igienici saranno a carico del Concessionario.

2. E' stabilito a carico del Concessionario il numero di 290 giorni annui minimi di apertura al pubblico. In ogni caso, la chiusura dell'esercizio non potrà avvenire per periodi continuativi superiori a 15 giorni, salvo comprovata impossibilità. Il giorno di chiusura settimanale non dovrà cadere nei fine settimana.

3. L'Amministrazione concedente potrà stabilire, in via straordinaria o continuativa, per ragioni di ordine e decoro pubblico, soprattutto in concomitanza con particolari eventi, motivati divieti di vendere bevande superalcoliche o prescrizioni sull'obbligo di somministrazione esclusivamente in appositi contenitori al fine di evitare che bottiglie e bicchieri di vetro o contenitori di altro materiale pericoloso possano essere impropriamente utilizzati per atti vandalici o abbandonati sulla piazza.

4. Il Concessionario assume personalmente ed in solido, ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio. Sono pertanto a suo carico tutti i danni, da chiunque causati nell'ambito dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che dall'uso dell'area, del chiosco e delle relative attrezzature possono derivare a persone o a cose. Il Comune di Caselette è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

5. A garanzia di quanto al punto precedente il Concessionario ha presentato una polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da

_____ per un importo garantito di euro quindicimila/00.

6. I costi di realizzazione dei manufatti e dell'allestimento ad essi connesso, nonché quelli di progettazione e allacciamenti, sono a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area circostante il chiosco per un raggio di metri 5 dal perimetro dell'area avuta in concessione.

8. Per l'occupazione delle aree oggetto di concessione il Concessionario dovrà corrispondere il canone annuo di Euro _____ a decorrere dal mese di _____ e sarà corrisposto in rate mensili anticipate di Euro _____ entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Il canone sarà adeguato, ogni cinque anni, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ISTAT.

9. Nell'esplicare la propria attività nell'area concessa in gestione con la presente Convenzione, il Concessionario dovrà agire nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma relativa ai locali pubblici.

ARTICOLO 5 – Norme finali e di rinvio.

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e del DM 20/08/1992.

2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di concessioni.

Caselette,

PER IL COMUNE DI CASELETTE IL SINDACO

BANCHIERI Pacifico _____

PER IL CONCESSIONARIO
